



*Presidenza del Consiglio dei Ministri*  
**DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA**  
**Ufficio per l'organizzazione ed il lavoro pubblico**  
Servizio per la programmazione delle assunzioni e la mobilità

**All'Agenzia delle Entrate**  
Divisione Risorse  
Direzione Centrale Risorse Umane  
Settore sviluppo  
Ufficio selezione del personale  
[agenziaentratepec@pce.agenziaentrate.it](mailto:agenziaentratepec@pce.agenziaentrate.it)

**Al Ministero dell'economia e delle finanze**  
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – Igop  
[ufficiocoordinamento.ragioniereregionale@tesoro.it](mailto:ufficiocoordinamento.ragioniereregionale@tesoro.it)  
[rgs.ragioniereregionale.coordinamento@pec.mef.gov.it](mailto:rgs.ragioniereregionale.coordinamento@pec.mef.gov.it)

**Rif:** Vs. nota n. 338718 del 1° settembre 2022 (DFP n. 0067229-A del 1°/09/2022)

**Oggetto:** Scorrimento idonei graduatoria progressioni tra le aree autorizzate con DPCM 22 luglio 2022. Richiesta di parere.

Si fa riferimento alla nota citata in epigrafe, con la quale codesta Agenzia formula una richiesta di parere sulla possibilità di ampliare le progressioni verticali per il passaggio dalla seconda alla terza area, autorizzate nel numero di 700 nel d.p.c.m. 22 luglio 2022, per ulteriori 166 unità, risultate idonee nelle procedure selettive attivate dall'Agenzia.

Nella richiesta, suffragata da evidenza della disponibilità finanziaria per le quali si chiede una rimodulazione, l'Agenzia fa riferimento alla novella legislativa intervenuta nel corpo dell'art. 52 del d. lgs. n. 165/2001 per effetto dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.

Tale previsione, contenuta nell'attuale comma 1-*bis* del citato art. 52, prevede ora la possibilità di svolgere progressioni tra le aree tramite procedura comparativa, fatta salva una riserva di almeno il 50% delle posizioni disponibili destinata all'accesso dall'esterno.

La questione prospettata richiede di essere affrontata su piani distinti, che possono essere declinati come segue:

- la possibilità di procedere allo scorrimento di una “graduatoria” ottenuta in esito alla procedura selettiva ex art. 22 comma 15 del decreto legislativo n. 75/2017;
- la possibilità di transitare da un regime giuridico (art. 22, comma 15, del d. lgs. n. 75/2017) ad un altro (art. 52, comma 1-ter, del d. lgs. n. 165/2001) nell'ambito della medesima procedura;

lb



*Presidenza del Consiglio dei Ministri*  
**DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA**  
**Ufficio per l'organizzazione ed il lavoro pubblico**  
Servizio per la programmazione delle assunzioni e la mobilità

- la possibilità di rimodulare il dpcm autorizzatorio secondo quanto prospettato in apertura.

Procedendo con ordine, in relazione al concetto di “idonei non vincitori” della procedura svolta per le progressioni dall’area seconda all’area terza, lo Scrivente ha già più volte espresso l’avviso che, nel caso di procedure per le progressioni di carriera riservate al personale già in servizio, non si sia di fronte a una graduatoria di tipo concorsuale e che, pertanto, non ne sia consentito lo scorrimento per le finalità evidenziate nella nota cui si risponde.

Tale consolidata posizione muove dalla considerazione che la cornice normativa vigente al momento dell’introduzione del regime derogatorio rappresentato dall’art. 22 comma 15 del decreto n. 75/2017 prevedeva lo sviluppo di carriera solo attraverso la riserva nei concorsi pubblici, contrapponendo dunque la “procedura selettiva” alla “procedura concorsuale” vera e propria.

Come conseguenza, ribadita anche dalla giurisprudenza, si ha che le “graduatorie” di idonei in esito alle progressioni verticali riservate non sono equiparabili alle graduatorie concorsuali e, pertanto, non dovrebbero ritenersi soggette al principio di preferenza per lo scorrimento delle graduatorie sancito nella pronuncia dell’Adunanza Plenaria n. 4/2011.

La segnata differenza viene rafforzata dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato anche per quello che riguarda le norme generali sulla validità e sulle proroghe delle graduatorie di cui all’art. 35, comma 5-ter, del d. lgs. n. 165/2001, non applicabili alle procedure selettive non rappresentate da concorsi pubblici.

L’opportunità di carriera riservata al personale interno dall’art. 22, comma 15, in ultimo, in relazione ai requisiti posti già dal legislatore, sottende un principio di equità di trattamento tra tutti i potenziali aspiranti nei seguenti termini.

Il riferimento della norma al calcolo delle progressioni verticali come quota delle nuove assunzioni autorizzate, in coerenza con il piano dei fabbisogni, contiene in sé un elemento di dinamismo temporale volto a consentire la medesima opportunità ai dipendenti che, nel tempo, maturino i requisiti per competere nelle procedure selettive interne (e la maturazione di elementi utili alle progressioni quali la formazione o il conseguimento di titoli è certamente dinamica), secondo una logica distinta da quella delle graduatorie concorsuali ordinarie per le quali le ragioni di economicità inducono sovente il legislatore ad operare proroghe di validità.



*Presidenza del Consiglio dei Ministri*  
**DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA**  
**Ufficio per l'organizzazione ed il lavoro pubblico**  
Servizio per la programmazione delle assunzioni e la mobilità

Quanto al secondo punto, la possibilità di carriera per il personale già in servizio nuovamente introdotta "a regime" con il comma 1-*bis* dell'art. 52 del d. lgs. 165/2001 certamente svuota di significato la deroga del d. lgs. 75/2017.

Se, nelle more dell'approvazione dei contratti collettivi cui il comma 1-bis più volte citato fa riferimento, è stato possibile far convivere i due regimi (una procedura selettiva con delle "prove" per non oltre il 30% dei posti disponibili per nuove assunzioni e una procedura comparativa basata sui requisiti indicati dalla norma per un numero di posti tale da assicurare la riserva di almeno il 50% delle posizioni disponibili all'accesso dall'esterno), rimettendo alle amministrazioni il ricorso all'una o all'altra, pur sempre assicurando l'adeguato accesso dall'esterno in misura non inferiore al 50% dei posti, a far data dalla sottoscrizione dei CCNL di comparto la procedura ex art. 22 appare destinata a perdere di significato.

Ciò non legittima, tuttavia, nell'ambito della procedura già svolta dall'amministrazione (peraltro anticipatamente rispetto al decreto di autorizzazione) sulla base di un preciso e puntuale riferimento normativo, la modifica in corso d'opera della percentuale dei posti da riservare al personale interno a valere sul rinvio ad una diversa fonte normativa, trattandosi di una riforma che non ha inteso operare un ampliamento quantitativo su un impianto normativo preesistente (come invece accaduto in precedenza, quando la percentuale dell'art. 22, comma 15 è stata innalzata dal 20% al 30%) bensì modificare radicalmente l'approccio agli sviluppi di carriera del personale già dipendente.

Quanto, infine, all'ultimo punto, la risposta è resa ridondante dalle considerazioni che precedono in ordine alla non procedibilità della rimodulazione nei termini richiesti. Ad ogni buon conto, si coglie l'occasione per evidenziare che, per quanto concerne il profilo finanziario, le risorse residue del DPCM 22 luglio 2022 ammontano ora ad euro 18.528.098,48 per effetto della prima richiesta di rimodulazione per la mobilità straordinaria per 64 comandati ex decreto-legge n. 36/2022, accordata con nota dello Scrivente del 5 ottobre u.s.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO  
(Dott. Marcello fiori)